

# IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. DEI COMMERCianti  
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna):  
Commerciale L. 1 il mm. - Finanziari - Negologie - Concorsi - Aste  
- Comunicati - Sentenze, ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm.  
Involgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 15

UDINE, 23 NOVEMBRE 1943

Sped. in abb. postale II. gruppo

## Ordinanze del Supremo Commissario Germanico nella zona d'operazioni del Litorale Adriatico

### ORDINANZA

Col tradimento del Re italiano e del governo Badoglio il Reich tedesco era costretto di assicurare il proseguimento della comune lotta contro il bolscevismo e le plutocrazie con l'occupazione dell'Impero Italiano. Il territorio italiano occupato è zona d'operazioni dell'armata tedesca. Tutte le misure prese e da prendere nel futuro in questa zona d'operazione da parte dei servizi militari tedeschi oppure civili sono basate sulla conquista della vittoria. Il territorio abbisogna perciò a questo scopo di una forte unione ed unità di movimenti onde assicurare l'ordine e la quiete pubblica impedendo tentativi di perturbazione da parte di elementi scomposti a mobilitare tutte le forze per il proseguimento della guerra. Per il raggio della zona del «Litorale Adriatico» a me sottoposta, ordino perciò:

ART. 1. - Nella zona d'operazione «Litorale Adriatico» composta delle Province del Friuli, Trieste, Gorizia, Istria, Lubiana e Carnaro compresi i territori di Gustah, Buccari, Ciabar, Castua e Veglia, tutta la pubblica potestà verrà effettuata soltanto da me.

ART. 2. - Il diritto valevole finora nelle provincie resta in atto, sempreché non sia in contrasto con le misure di sicurezza adottate in quel raggio oppure se verrà da me esplicitamente cambiato.

ART. 3. - Tutte le autorità e i servizi pubblici continuano nella loro attività dietro i miei ordini.

ART. 4. - Le mie adunanze verranno annunciate nell'ordinanza e foglio ufficiale del Commissario superiore nella zona di operazioni «Litorale Adriatico». Le ordinanze sempreché non vi sia altro stabilito, entrano in vigore con la loro pubblicazione.

ART. 5. - Questa ordinanza entra in vigore con carattere retroattivo cioè col 29 settembre 1943.

Klagenfurt 1 ottobre 1943.

Il Comm. superiore  
RAINER

### ORDINANZA

In base ai poteri conferitimi ordino:

ART. 1. - Nella zona d'operazioni «Litorale Adriatico» la lira continua quale unico mezzo di pagamento.

ART. 2. - Fino a nuovo ordine il corso del cambio resta fissato: R. M. 1 = L. 10.

Trieste, 14 ottobre 1943.

Comm. superiore  
RAINER

### ORDINANZA

In base all'autorizzazione conferita ordino quanto segue:

ART. 1. - Le sentenze del Tribunale saranno pronunciate con la frase «In nome della Legge». Le cause penali dipendenti dai Tribunali militari italiani saranno deferite ai Tribunali civili.

ART. 2. - Ad eccezione delle vertenze di spettanza del Tribunale Speciale per la sicurezza del Paese, le competenze dei Tribunali provinciali in affari civili e penali rimangono inalterate. Tutte le istanze fuori per la zona di operazione «Litorale Adriatico» sono considerate decadute.

ART. 3. - 1) Qualunque attentatore alla vita, alla sicurezza di un appartenente alle Forze Armate tedesche sarà punito con la pena di morte. Sarà ugualmente punito chi userà atti di violenza contro le Forze Armate, contro gli impianti e contro le istituzioni tedesche.

Nei casi meno gravi verrà applicata la limitazione della libertà personale.

2) Saranno puniti con pene pecuniarie, rispettivamente con la limitazione della libertà personale, o con la morte:

a) i delitti contro la sicurezza della vita e della proprietà.

b) gli accaparramenti, il commercio clandestino, come pure qualsiasi atto contrario al benessere della collettività.

c) qualsiasi attività ostile o favoreggiamento offerto al nemico.

d) qualsiasi trascuranza o impedimento nell'esecuzione degli ordini delle autorità, come pure qualsiasi istigazione contraria.

e) qualsiasi danneggiamento alle istituzioni o impianti e stabilimenti pubblici (ferrovie, uffici postali e telegrafici, ecc.), come pure qualsiasi sabotaggio economico.

ART. 4. - In sede al Commissariato Supremo per la zona di operazione «Litorale Adriatico» verrà istituito un Tribunale Speciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Esso porterà il titolo di «Tribunale Speciale per la sicurezza pubblica».

Il Commissario Supremo per la zona di operazione «Litorale Adriatico» nominerà il Presidente e i membri del Tribunale Speciale. Contro le deliberazioni del Tribunale Speciale non è concesso alcun ricorso in via ordinaria.

L'avviamento procedurale presso il Tribunale Speciale viene eseguito su proposta delle Supreme Autorità delle formazioni S.S. e di polizia.

Il Tribunale Speciale non è obbligato di seguire alcuna norma procedurale. Le norme di procedura da seguire dipenderanno unicamente dalle finalità e dalla semplificazione della vertenza, e ciò nella misura che si renderà più necessaria. L'imputato verrà, senz'altro sottoposto ad un'interrogazione.

ART. 5. - Il Commissario Supremo per la zona di operazione «Litorale Adriatico» può prendere da solo, oppure su proposta delle competenti Autorità delle formazioni S.S. o di polizia, le decisioni meritorie, oppure desistere dal procedimento. Egli può deferire l'esecuzione del procedimento penale, a qualsiasi tribunale ordinario.

ART. 6. - Al Commissario Supremo per la zona di operazione «Litorale Adriatico» spetta pure il diritto di grazia.

ART. 7. - E' di spettanza del dirigente la Sezione di Giustizia presso il Commissariato Supremo per la zona di operazione «Litorale Adriatico» di determinare le modalità di esecuzione, in forma di decreto.

Trieste, 19 ottobre 1943.

Il Commissario Supremo  
f.to RAINER, m. p.  
Gauleiter e Governatore

### ORDINANZA

In base alla conferita autorizzazione ordino quanto segue:

ART. 1. - 1) E' di mia spettanza la nomina dei Consiglieri per le provincie della zona di operazione «Litorale Adriatico».

2) Spetta ai Consiglieri tedeschi di convergere l'attività di tutte le forze pubbliche civili nelle provincie ad essi sottoposte, conformemente alle mie istruzioni.

ART. 2. - 1) Il Consigliere tedesco può ordinare che tutte le disposizioni del Prefetto, emanate in base alle leggi italiane, specialmente quelle riguardanti lo art. 19 della Legge per i Comuni e le Provincie del 3 Marzo 1934, analogamente tutte le ordinanze

e i provvedimenti, entrino in vigore appena dopo la sua approvazione.

2) E' deferito all'autorità dei Consiglieri tedeschi il potere di impartire le disposizioni ai Prefetti in quanto lo consenta la situazione e l'unità delle direttive nella zona di operazione «Litorale Adriatico».

3) L'articolo 2. della mia Ordinanza sull'esercizio del potere pubblico d.d. 1. ottobre 1943 deve essere conseguentemente applicato.

ART. 3. - 1) Qualsiasi ordinanza e notificazione emanate dal Prefetto nella sfera della propria giurisdizione di notevole importanza generale dev'essere pubblicata nel Foglio Ufficiale della Provincia.

2) Nei medesimi Fogli ufficiali provinciali dovranno essere pubblicate anche le ordinanze e i decreti da me emanati e pubblicati nel mio Foglio ufficiale, in quanto essi hanno una qualche attinenza alla rispettiva Provincia.

Per il contenuto e l'inizio dell'entrata in vigore della mia Ordinanza è normativa la pubblicazione delle medesime nel mio Foglio delle Ordinanze e Giornale ufficiale.

3) I Fogli ufficiali provinciali debbono essere pubblicati in tutte le lingue della Provincia. Quali lingue sono da ritenere usate nelle singole Provincie, verrà stabilito per via amministrativa.

ART. 4. - Per l'esecuzione delle presenti Ordinanze verranno emanate le rispettive disposizioni per via amministrativa.

Trieste, 22 ottobre 1943.

Il Commissario Supremo  
f.to RAINER, m. p.  
Gauleiter e Governatore

## Publicazione delle ordinanze del Supremo Commissario Germanico del Litorale Adriatico.

Si avverte che d'ora in avanti le ordinanze del Supremo Commissario Germanico del «Litorale Adriatico» saranno pubblicate a tutti gli effetti giuridici, sul «Foglio Annunzi Legali» della Provincia e sul «Bollettino Atti Ufficiali» della Prefettura.

## Un decreto del Capo della Provincia sul licenziamento dei prestatori d'opera

Il Capo della Provincia di Udine sentite le Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro e dei Lavoratori dell'Industria e del Commercio;

Ritenuta la necessità di disciplinare i licenziamenti della mano d'opera industriale e commerciale; Visto l'art. 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale; Con l'approvazione dell'Autorità Germanica:

### DECRETA

1. - E' fatto divieto di procedere a licenziamenti di personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali della Provincia di Udine.

2. - Tutti i datori di Lavoro dell'Industria e del Commercio che si trovassero ad avere, nella propria azienda, personale in esuberanza e che avessero necessità di procedere a licenziamenti, devono presentare il relativo elenco nominativo agli Uffici di collocamento competenti che ne d'isporranno inoltro alle Associazioni Sindacali interessate le quali, in accordo col Centro Provinciale del Lavoro e colle competenti Autorità Germaniche, autorizzeranno i licenziamenti richiesti a seconda delle possibilità di procurare al personale stesso diversa adeguata occupazione.

3. - I casi di licenziamento in tronco per giusta causa, (provata

## Le radiotrasmissioni nei pubblici locali

Il Commissario federale invita tutti indistintamente i proprietari di pubblici locali cittadini a tenere in funzione gli apparecchi radio su una stazione nazionale durante le trasmissioni del «Giornale Radio» e cioè alle ore:  
8 - 13 - 14 - 17 - 18.30

infedeltà del lavoratore, ecc.) saranno esaminati d'urgenza dalle Organizzazioni dei datori e dei lavoratori interessati.

4. - La sospensione del lavoro e la adozione di turni non potranno essere consentite senza la preventiva autorizzazione delle predette organizzazioni.

5. - Fino a che non sarà intervenuta l'autorizzazione al licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai dipendenti il normale salario.

6. - Ogni trasgressione alle norme suddette sarà rigorosamente punita.

## Informazioni e dati

da parte di ditte commerciali

Per disposizione del Supremo Commissario del «Litorale Adriatico» i commercianti sono invitati a dare informazioni e dati riguardanti la loro attività commerciale solo attraverso l'Unione, il Consiglio dell'Economia o il Consulente economico germanico per la nostra Provincia.

Esclusa da questo provvedimento è la Deutsche Arbeitseinstelle, la quale, per questioni di lavoro, può comunicare e chiedere dati direttamente alle ditte.

Legge 26 ottobre 1940 n. 1543

## Risarcimento dei danni di guerra

Si riportano le principali norme contenute nella legge 26 ottobre 1940 n. 1543, recanti disposizioni circa i risarcimenti dei danni di guerra:

«Le domande di risarcimento debbono essere inoltrate presso la Intendenza di Finanza della Provincia in cui i danni si sono verificati se l'indennità richiesta sia superiore a Lit. 20.000 e agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette negli altri casi.

Le domande devono essere redatte in doppio esemplare sugli appositi stampati forniti dall'Amministrazione Finanziaria e contenere la descrizione dei beni danneggiati, con l'indicazione del valore venale in comune commercio che gli stessi avevano, trattandosi di beni mobili, al momento del danno e con l'indicazione della indennità che viene richiesta.

Le domande devono essere corredate dai documenti che il danneggiato sia in grado di produrre per provare il proprio diritto sulle cose danneggiate, l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione totale o parziale, come pure deve essere corredata del certificato di cittadinanza italiana e di quello del casellario giudiziario, in quanto la legge esclude dal beneficio del risarcimento coloro che non abbiano la cittadinanza italiana e coloro

che siano stati condannati per delitti reati esplicitamente indicati nelle legge di risarcimento.

Nelle domande debbono essere inoltre denunciati tutti gli accordi e le anticipazioni, in danaro e in natura, che il danneggiato abbia percepito in conto danni di guerra da Enti, Organi o Istituti di Stato o sovvenzionati dallo Stato, come pure gli indennizzi o compensi che possano a qualsiasi titolo spettargli, relativamente ai beni danneggiati, da parte di Enti, Società o Privati, in quanto il risarcimento concesso dalla legge non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato.

Le domande devono essere presentate o spedite in modo che giungano entro il termine stabilito o dalla Legge all'Ufficio liquidazione competente che ne rilascerà ricevuta, mediante distacco dell'apposito talloncino annesso allo stampato; detto termine perentorio è di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra.

In merito poi alla questione concernente quale sia la parte tenuta a presentare la domanda di risarcimento, trattandosi di merce viaggiante, si deve osservare che dal momento in cui la merce stessa viene dal fornitore consegnata al vettore, questa passa, a tutti gli effetti, in proprietà del destinatario, salvo, naturalmente, un'espresso patto in contrario».

## Nuova sede dell'E. N. F. A. S. A. R. C. O.

Con il 1. Novembre 1943 l'Ente Nazionale Fascista Assistenziale per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio ha trasferita la propria sede in Padova - Via Emanuele Filiberto N. 1.

Con tale data pertanto tutti indistintamente i versamenti dovuti a detto Ente da parte delle ditte mandanti, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio con i quali esse si trovano in rapporti d'affari, debbono essere effettuati esclusivamente presso la sede di Padova a mezzo del C/C postale n. 9/13268, con le solite modalità.

# ALIMENTAZIONE

## Nuove tangenti Ufficio Provinciale Distribuzione

La Sepral ha autorizzato le seguenti nuove tangenti a favore dell'Ufficio Provinciale Distribuzione.

Tali nuove tangenti hanno avuto decorrenza dal 1. corrente.

GENERE	Quota grossisti Molivi o Pa. lit.	Quota dettaglianti	TOTALE
Zucchero	1,-	2,-	3,-
Sapone	2,-	3,-	5,-
Pasta	1,50 <sup>(1)</sup>	2,- <sup>(1)</sup>	3,50
Riso	1,50	2,50	4,-
Formaggio	3,-	4,-	7,-
Marmellata	5,-	5,-	10,-
Carni in scatola	2,-	3,-	5,-
Farina da pane	0,50	0,50	1,-
Farina da polenta	0,50	1,20	1,70
Olio	1,50	2,-	3,50
Grassi suini	2,-	3,-	5,-
Pesce conservato	3,-	5,-	8,-
Conservari in genere	2,-	3,-	5,-
Fagioli e legumi	2,-	3,-	5,-
Stoccafisso	1,50	3,50	5,-
Burro	2,-	3,-	5,-
Cruscami (Udine) (Provincia)	1,-	—	1,-
Patate	1,-	1,-	2,-
Latte condensato	50,-	50,-	100,-
Sapone toilette	20,-	50,-	70,-
Sapone neutro	10,-	10,-	20,-

<sup>(1)</sup> I pastifici hanno diritto di rivalsa sui dettaglianti dell'intera tangente di L. 3,50.

## PREZZI

### BISCOTTI E GALLETTI

In attesa della definitiva fissazione dei prezzi da parte del Ministero competente, la locale Sepral ha stabilito i seguenti prezzi provvisori:

Biscotti: da industriale a dettagliante, sciolti L. 18 al Kg., in pacchetti L. 20 al Kg.; da dettagliante a consumatore, sciolti L. 24 al Kg.; in pacchetti L. 26 al Kg.

Galette: da industriale a dettagliante, sciolte L. 7,50 al Kg., in pacchetti L. 9 al Kg.; da dettagliante a consumatore, sciolte L. 9,50 al Kg., in pacchetti L. 10,50 al chilogramma.

### ZUCCHERO

I prezzi dello zucchero sono stati così fissati: semolato: all'ingrosso L. 1135 al quintale, al consumo L. 12,05 al Kg.; cristallino: all'ingrosso L. 1120 al quintale, al consumo L. 11,90 al Kg.

Detti prezzi sono comprensivi di una quota di L. 50 al quintale a titolo di rimborso spese di trasporto per quelle partite che vengono trasportate a mezzo camion. I grossisti dovranno pertanto versare alla Sepral la somma di L. 50 al quintale su tutti i quantitativi di zucchero che loro perverranno, sia a mezzo ferrovia che a mezzo camion. La Sepral provvederà poi a liquidare le singole ditte incaricate del trasporto per via ordinaria.

### LIQUORI

L'Unione sta svolgendo pratiche con la Sepral, per l'adeguamento dei prezzi dei liquori.

Si spera che fra breve la questione sarà definita in modo soddisfacente.

### CARNE IN SCATOLE DI PRODUZIONE NAZIONALE

Sono stati fissati i seguenti prezzi:

Scatole da gr. 300 di peso lordo contenente gr. 200 di carne e gr. 30 di brodo gelatina alla scatola L. 7,95 all'ingrosso e L. 9,30 al consumo. Scatola di gr. 300 di peso lordo contenente gr. 140 di carne e gr. 90 di brodo gelatina alla scatola L. 6,25 all'ingrosso e lire 7,30 al consumo.

### GRASSI SUINI

Sono stati fissati i seguenti prezzi:

Lardo, strutto, pancetta, guanciale, al Kg. lire 18 all'ingrosso e L. 20,80 al consumo.

### CONCENTRATO DI POMODORO

Sono stati fissati i seguenti prezzi: Doppio concentrato di pomodoro: in barattoli di lamierino da Kg. 1 al quintale L. 1250; al consumo L. 14 alla confezione.

Stetupolo concentrato di pomodoro: in fusti a peso netto all'ingrosso L. 2000 al quintale; al consumo L. 25 al Kg.

### PRODOTTO AUTARCHICO DEL CIOCCOLATO

Sono stati fissati i seguenti prezzi: qualità unica: alla produzione L. 50 al Kg.; da grossista a dettagliante L. 52 al Kg.; per la vendita nei pubblici esercizi L. 85 al chilogramma.

## PRODOTTI INDUSTRIALI

Comunicati vari

### Prezzi delle calzature tipo invernale e delle calzature per lavoratori

Il Ministero dell'Economia Corporativa, con circolare P. 846 del 15 ottobre scorso, comunica quanto in appresso:

«A seguito della circolare P. 801 dell'8 Settembre 1943 concernen-

te i prezzi delle pelli bovine grezze e conciate, e tenuto conto delle maggiorazioni verificatesi nei costi di produzione delle calzature, si stabiliscono come segue i prezzi delle calzature tipo invernali e delle calzature per lavoratori:

#### PREZZI MASSIMI (lire per paio) CALZATURE TIPO INVERNALE

Tipo	Misura	(Dal produttore)	(Al consumatore)
Da uomo	A	L. 135,—	L. 180,—
» »	B	» 119,—	» 160,—
» »	C	» 74,—	» 100,—
Da donna	A	» 130,—	» 175,—
» »	B	» 116,—	» 155,—
» »	C	» 65,—	» 90,—
Da ragazzi	A 36-38	» 108,—	» 145,—
» »	A 33-35	» 95,—	» 127,—
» »	A 30-32	» 84,—	» 112,—
» »	A 27-29	» 77,—	» 108,—
» »	A 24-26	» 70,—	» 95,—
Da ragazzi	B 36-38	» 85,—	» 115,—
» »	B 33-35	» 77,—	» 103,—
» »	B 30-32	» 70,—	» 95,—
» »	B 27-29	» 63,—	» 85,—
» »	B 24-26	» 58,—	» 78,—
Da ragazzi	C 36-38	» 50,—	» 65,—
» »	C 33-35	» 45,—	» 61,—
» »	C 30-32	» 40,—	» 54,—
» »	C 27-29	» 37,—	» 50,—
» »	C 24-26	» 35,—	» 47,—
Da bambini	D 21-23	» 40,—	» 54,—
» »	D 18-20	» 32,—	» 44,—
» »	D 16-17	» 26,—	» 35,—

#### PREZZI MASSIMI (lire per paio) CALZATURE per LAVORATORI

(dal produttore)	(al consumatore)
1. Calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura L. 130,—	I prezzi al consumatore saranno fissati dagli Enti incaricati della distribuzione i quali non potranno maggiorare i prezzi dal produttore in misura superiore al 20 per cento comprensiva di ogni onere.
Le stesse calzature con chiodatura della suola esterna » 135,—	
Per le numerazioni superiori al N° 42, maggiorazione di lire 2,50 al paio per ogni numero.	
2. Calzature da lavoro con suola di legno:	
Tipo A, nn. 1 e 2 » 100,—	
Tipo B, nn. 1 e 2 » 75,—	
Mezzi piedi sfoderati:	
da uomo » 28,—	L. 40,—
da donna » 20,—	» 28,—

Rimangono immutate tutte le altre disposizioni in vigore ed in particolare l'obbligo dell'impressione dei prezzi di vendita al consumatore (che sono comprensivi dell'imposta sull'entrata e di ogni altro onere), sia all'interno che all'esterno delle calzature.

Le calzature fabbricate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e sulle qua-

li sia già stata impressa l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore secondo le norme precedentemente in vigore, dovranno continuare ad essere vendute a tale prezzo.

Restano fermi altresì i prezzi già fissati per le calzature tipo estive ed in genere per le calzature confezionate senza impiego di pelame ».

### Disciplina della distribuzione dei pneumatici da bicicletta destinati ai ricambi

Il Consiglio Provinciale dell'Economia, d'incarico del Comando Germanico, ha stabilito le seguenti nuove norme per la distribuzione dei pneumatici da bicicletta destinati ai ricambi:

«L'incaricato germanico per la produzione degli articoli di gomma in Italia in base ai poteri conferitigli dal Ministero del Reich per lo armamento e la produzione bellica ha emanato nuove norme circa la disciplina della distribuzione delle coperture e delle camere d'aria per bicicletta.

«Tra l'altro ha fatto tassativo obbligo:

- a) ai rivenditori di cedere i pneumatici che ricevono dalle case fabbricanti, solo contro presentazione dei regolari buoni di assegnazione rilasciati dal Consiglio Provinciale dell'Economia, ed aventi data di non oltre 15 giorni anteriore a quella della loro presentazione; di conservare tutti i buoni evasi a giustificazione delle consegne effettuate. E' fatto divieto di consegnare le coperture e le camere d'aria agli utenti senza il preventivo e contemporaneo reso di altrettante coperture e camere

fuori uso che le nuove coperture e camere assegnate sono destinate a sostituire.

Dovranno impiantare e tenere sempre aggiornato un registro da prelevarsi presso il Consiglio dal quale dovranno risultare tutte le entrate e le uscite di pneumatici. Il Consiglio con periodiche ispezioni presso i rivenditori della provincia accerterà la regolare tenuta dei registri e la effettiva consistenza presso i magazzini di quel quantitativo e misura di coperture e camere che corrisponda alla differenza fra i carichi e gli scarichi.

b) ai C.P.E. di fare assegnazioni adottando i seguenti ordini di precedenza:

- 1) lavoratori addetti a stabilimenti industriali e che esplicano attività di preminente interesse bellico;
- 2) lavoratori agricoltura, del commercio e bancari;
- 3) lavoratori addetti a stabilimenti industriali che non svolgano attività di preminente interesse bellico;
- a) addetti ad enti statali, parastatali e pubblici civili;
- 5) professionisti (medici, nota, ecc.) sacerdoti aventi cura d'anime, studenti;
- 6) di rilasciare buoni debitamente completati da staccarsi dal bollettario con copia a ricalco in-

testati a ciascun utente assegnatario.

Nei buoni dovranno essere indicati, oltre le generalità dell'utente, le misure ed i quantitativi di coperture e di camere, o di camere o coperture assegnate nonché il nome del rivenditore presso il quale l'utente deve presentare il buono per ricevere la fornitura dei pneumatici assegnati (ove si tratti di addetti a stabilimenti ausiliari, le richieste devono essere presentate anziché dagli addetti stessi, dagli stabilimenti presso i quali prestano servizio, i quali dovranno vagliare accuratamente l'effettiva necessità dell'uso della bicicletta da parte dell'addetto medesimo per recarsi al lavoro. In questo caso il

**Assegno circolare**  
L'assegno circolare emesso dalle Banche, è il più pratico e sicuro sostituto della moneta. Diffondetene l'uso.

Consiglio rilascerà allo stabilimento richiedente tanti buoni quanti sono i pezzi assegnati, lasciando in bianco i dati relativi all'utente che dovranno essere completati a cura dello stabilimento stesso il quale pertanto sarà responsabile di ogni irregolarità inerente alla distribuzione dei buoni medesimi fra i suoi addetti. Analoga procedura potrà essere adottata per i dipendenti delle grandi aziende commerciali e bancarie ed a enti statali e parastatali.

I buoni hanno validità di quindici giorni dalla data di loro emissione; trascorso tale periodo essi sono nulli ad ogni effetto.

c) agli utenti assegnatari: di non cedere a terzi pneumatici ad essi assegnati, dovendosi intendere l'assegnazione strettamente nominativa ».

In relazione a quanto sopra, le ditte possono presentare all'Unione dei Commerciali le domande per ottenere l'assegnazione delle coperture e delle camere d'aria necessarie, precisando le misure dei pneumatici richiesti.

Si avverte che le domande dovranno riflettere il fabbisogno per i cicli o tricicli di proprietà del datore di lavoro

I lavoratori dipendenti, rivolgeranno, invece, le loro domande, sempre compilate con i dati suddetti, direttamente all'Unione dei Lavoratori.

Si avverte inoltre che le domande fino ad oggi presentate e non compilate in conformità alle norme di cui sopra non saranno prese in considerazione.

### Facilitazioni nell'assolvimento dell'imposta entrata

Il Ministero delle Finanze ritenuta la necessità, per le attuali contingenze, di facilitare il pagamento dell'imposta generale sulla entrata nei casi in cui tale pagamento deve essere effettuato a mezzo di marche, con Decreto 26 Ottobre 1943, ha stabilito quanto segue: «Fino a nuove disposizioni è consentito l'uso per il pagamento dell'imposta generale sulla entrata di cui alla legge 19 giugno 1940 n. 762, e successive disposizioni, in sostituzione delle apposite marche previste dalla legge citata, di qualsiasi altro tipo di marche da bollo attualmente esistenti, comprese quelle istituite per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con automezzi, purchè trattasi di marche a doppia o più sezioni. La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla marcia o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra, o le altre sezioni, sull'altro esemplare della detta fattura o documento ».

Diffondete « Il Commercio Friulano »

### GENERI ALIMENTARI PROVENIENTI DA FUORI PROVINCIA.

Tutti i grossisti di generi alimentari devono dare comunicazione alla Sepral, in duplice copia, degli arrivi di merce da essi reperita fuori provincia, al di fuori delle normali assegnazioni, per le quali vige già l'obbligo di comunicare gli arrivi all'Ufficio Distribuzione. Gli inadempienti saranno passibili di severissime sanzioni, in relazione alla gravità del momento ed alla particolare situazione della nostra zona.

### BUONI CARBONE PANIFICATORI.

I panificatori del Comune di Udine sono invitati a passare in Unione per ritirare i buoni carbone per panificazione.

Quanto prima sarà effettuata una distribuzione di carbone anche per i panificatori della Provincia.

### ASSEGNAZIONE PUBBLICI ESERCIZI.

Gli esercenti ristoranti, trattorie del capoluogo sono invitati a passare in Unione per ritirare i buoni di prelevamento di sapone, fagioli e concentrato di pomodoro.

Quanto prima saranno pure emessi i buoni di prelevamento di burro e di olio.

Per quanto riguarda l'assegnazione di formaggio da grattugiare, l'Ufficio Provinciale Distribuzione ha già provveduto ad inviare i buoni direttamente agli interessati.

### CONFERIMENTI PELLI.

Si rammenta ai macellai l'obbligo tutt'ora vigente di consegnare ai magazzini dell'apposito consorzio le pelli bovine ed equine ricavate dalla macellazione, a mente di quanto disposto dal R.D.L. 13 luglio 1940 n. 825, sempre in vigore.

Si fa inoltre presente che la Banca Nazionale del Lavoro ha ripreso il finanziamento del Consorzio, il quale agisce dietro ordini che vengono impartiti dall'Incaricato Germanico in Italia per il Settore Pelli.

Contro gli inadempienti sarà proceduto a norma di legge.

### Stato Civile di Udine

RIASSUNTO DEL MESE DI OTTOBRE  
Nati 1013 Morti 150 Diminuzione popolazione 49

### Mario Bruno Gentilini

Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE

Via Treppo 1 - Telef. 2-52

### Specialista MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 15-17



DAMIGIANE NUOVE E SPAGO DI CANAPA  
VENDE  
CARON SEVERINO  
S. Giovanni Natisone (Udine)

### olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

### Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-26

Via Cavour, 2 - Telef. 8-60

GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20

Telef. 7-07

### Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità. Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

### BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE

Capitale L. 4.000.000,—; Riserve L. 11.725.000,—

### FILIALI:

ARTEGNA - AVIANO - BUJA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATISANA - MANAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSE - TRICESIMO - VALVASONE

### RECAPITI:

AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENEZIA

### ESATTORIE CONSORZIALI:

AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - SAN VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSE

### LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

## ANNUNCI SANITARI

**Dr. G. FALESCHINI**  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA  
MALATTIE VENEREE e PELLE  
Riceve: 10-12.30; 15-16.30; 18-19.30  
UDINE: Vicolo Brovedan 6  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

**MALATTIE NERVOSE**  
**Dr. L. MEZZINO**  
già assist. Clinica neuropatologica  
R. Università di Napoli  
Medico Ospedale Psichiatrico  
UDINE - Via Volturmo, 33  
Riceve ore 13-15

**CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI**  
del Dott. T. BALDASSARRE  
SPECIALISTA  
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA  
(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360  
Aut. Pref. 8775 Udine 6-9-28

**Prof. S. STEFANINI**  
Docente Clinica Pediatrica  
R. Università di Bologna  
Primario Ospedale Civile  
Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 - Tel. 15-63  
Riceve 11-13 15-17

**CASA DI CURA**  
**Dr. F. PELIZZO**  
Specialista per le malattie  
d'ORECCHIO - NASO - GOLA  
presso la Clinica Otorinolaringologica  
della R. Università di Firenze  
Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

**MALATTIE DEGLI OCCHI**  
**DIFETTI DI VISTA**  
**Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI**  
Doc. della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

**Erika**  
DITTA  
ELIOS  
ORTOLANI  
UDINE  
Piazza Duomo N. 5  
Telefono 4-20  
Macchine per Scrivere e da Calcolo  
Duplicatori - Accessori - Dattilografia  
OFFICINA SPECIALIZZATA  
per riparazioni di qualsiasi macchina

**Dr. ERMES FAIONI**  
MEDICINA GENERALE  
MALATTIE REUMATICHE  
SCIATICA  
Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

**LA TINTORIA - LAVANDERIA**  
**PULITURA A SECCO**  
**G. COMINO**  
Riva Bartolini 7 - UDINE - Tel. 14-19  
rinnova cappelli borghesi, alpini e da sacerdote, abiti sbiaditi e macchiati  
Concerla e tintoria di pellicce  
Tintura giacche di cuoio, borsette ecc.

### BANCA CATTOLICA DEL VENETO

SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000

Riserve L. 6.050.000

### SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA

Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita de propri assegni circolari

Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni